

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 1771/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 1010/86 che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica** 1
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1772/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2390/89 che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve** 3
- Regolamento (CEE) n. 1773/90 della Commissione, del 28 giugno 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 5
- Regolamento (CEE) n. 1774/90 della Commissione, del 28 giugno 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 7
- Regolamento (CEE) n. 1775/90 della Commissione, del 28 giugno 1990, che adotta il tasso di conversione agricolo applicabile nel settore delle carni suine nel Regno Unito, in Grecia e in Spagna 9
- Regolamento (CEE) n. 1776/90 della Commissione, del 28 giugno 1990, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 11
- Regolamento (CEE) n. 1777/90 della Commissione, del 28 giugno 1990, che fissa, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio 14
- Regolamento (CEE) n. 1778/90 della Commissione, del 28 giugno 1990, che modifica i regolamenti (CEE) n. 3561/86, (CEE) n. 3886/87, (CEE) n. 3665/88 e (CEE) n. 3766/89 che fissano le restituzioni all'esportazione per il tabacco in colli dei raccolti 1986, 1987, 1988 e 1989 16
- Regolamento (CEE) n. 1779/90 della Commissione, del 28 giugno 1990, relativo alla fornitura di olio di colza raffinato a titolo di aiuto alimentare 18

Prezzo : 12 ecu

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CEE) n. 1780/90 della Commissione, del 28 giugno 1990, relativo a misure transitorie concernenti l'applicazione di taluni importi compensativi monetari	22
Regolamento (CEE) n. 1781/90 della Commissione, del 28 giugno 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	24
Regolamento (CEE) n. 1782/90 della Commissione, del 28 giugno 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	29
* Regolamento (CEE) n. 1783/90 della Commissione, del 28 giugno 1990, recante modifica del regolamento (CEE) n. 946/90 relativo all'elenco degli organismi ammassatori che detengono uve secche sultanina del raccolto 1988	49
* Regolamento (CEE) n. 1784/90 della Commissione, del 28 giugno 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 3929/87 relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo	50
* Regolamento (CEE) n. 1785/90 della Commissione, del 28 giugno 1990, recante fissazione di modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli per quanto riguarda i pomodori, le lattughe, le carote, le uve da tavola i meloni, le albicocche, le pesche e le fragole	51
* Regolamento (CEE) n. 1786/90 della Commissione, del 28 giugno 1990, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2123/89 che stabilisce l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità	54
* Regolamento (CEE) n. 1787/90 della Commissione, del 28 giugno 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 287/90 recante modalità d'applicazione dell'aiuto all'ammasso privato di carcasse di agnello nel periodo 1° gennaio - 30 aprile 1990	55
Regolamento (CEE) n. 1788/90 della Commissione, del 28 giugno 1990, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina	56
Regolamento (CEE) n. 1789/90 della Commissione, del 28 giugno 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	58
Regolamento (CEE) n. 1790/90 della Commissione, del 28 giugno 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	60
Regolamento (CEE) n. 1791/90 della Commissione, del 28 giugno 1990, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	64
Regolamento (CEE) n. 1792/90 della Commissione, del 28 giugno 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto	67
Regolamento (CEE) n. 1793/90 della Commissione, del 28 giugno 1990, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto	69

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

90/342/CEE :

* Decisione della Commissione, del 7 giugno 1990, relativa alla fissazione dei criteri di scelta da adottare per gli investimenti riguardanti il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura	71
---	----

Sommario (segue)...

90/343/Euratom, CECA, CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 12 giugno 1990, che adegua i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° aprile 1990 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo ... 75**

90/344/CEE :

Decisione della Commissione, del 20 giugno 1990, relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe 77

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1771/90 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 1010/86 che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81, si può decidere di accordare una restituzione alla produzione per lo zucchero, l'isoglucosio come tale e gli sciroppi, disciplinati da detto regolamento ed utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1010/86⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1438/90⁽⁴⁾, ha stabilito le norme generali del regime applicabile a decorrere dal 1° luglio 1986 ai prodotti del settore dello zucchero utilizzati per la fabbricazione di prodotti chimici; che tale regime persegue l'obiettivo di promuovere, da un lato, lo sviluppo dell'utilizzazione dei prodotti del settore dello zucchero da parte dell'industria chimica e, dall'altro lato, lo sviluppo delle biotecnologie che impiegano tali prodotti di base, mediante un ravvicinamento dei prezzi di questi prodotti al prezzo vigente sul mercato mondiale dello zucchero; che, a questo fine, tale regime ha previsto un periodo di transizione di quattro campagne di commercializzazione per l'applicazione progressiva del principio che deve condurre alla determinazione delle restituzioni alla produzione in riferimento al prezzo mondiale ed al prezzo comunitario dello zucchero, previa presa in conto di un forfait di 7 ecu per 100 chilogrammi, addizionale al prezzo del mercato mondiale e corrispondente alle spese di avvicinamento per l'esportazione dello zucchero comunitario e comprensivo di un

elemento forfettario destinato, in particolare, ad evitare che tale zucchero sia venduto ad un prezzo inferiore a quello del mercato mondiale data l'estrema volatilità di quest'ultimo;

considerando che l'esperienza acquisita per quanto riguarda il funzionamento del citato regime durante il periodo transitorio di quattro campagne di commercializzazione evidenzia la necessità, da un lato, di porre infine l'industria chimica comunitaria utilizzatrice dei prodotti del settore dello zucchero in condizioni comparabili a quelle valide per l'industria che si approvvigiona sul mercato mondiale dello zucchero e, dall'altro, di aprire ancora più all'industria comunitaria produttrice dei prodotti del settore dello zucchero gli sbocchi per scopi non alimentari; che, per conseguire quanto sopra, tale regime deve essere proseguito applicando ormai pienamente il riferimento esclusivo al mercato mondiale dello zucchero ed al mercato comunitario dello zucchero; che il prosieguo di tale regime non deve più essere limitato nel tempo, onde permettere alle industrie in causa, per via di una maggiore certezza del diritto, di effettuare gli investimenti a lungo termine spesso gravosi, particolarmente quelli relativi alle nuove fabbricazioni;

considerando che la determinazione della restituzione alla produzione è ormai effettuata con riferimento al solo mercato dello zucchero e che quindi non si rende necessario fare riferimento alla campagna di commercializzazione dei cereali definita all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2727/75⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1010/86 è modificato come segue:

1) È soppresso l'articolo 1, paragrafo 3.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.

2) È inserito l'articolo seguente :

« *Articolo 4 bis* »

1. A decorrere dalla campagna di commercializzazione 1990/1991, l'importo della restituzione alla produzione applicabile per 100 chilogrammi di zucchero bianco è determinato in funzione del prezzo del mercato mondiale dello zucchero bianco, maggiorato di un importo forfettario di 7 ecu per 100 chilogrammi di zucchero bianco, nonché del prezzo dello zucchero comunitario.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, si intende :

- a) per prezzo dello zucchero sul mercato mondiale : il prezzo dello zucchero comunitario diminuito della media delle restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco constatate nel periodo di riferimento in oggetto, previa detrazione di un importo forfettario di 7 ecu per 100 chilogrammi ;
- b) per prezzo dello zucchero comunitario : il prezzo d'intervento dello zucchero bianco maggiorato del contributo di magazzinaggio. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY

REGOLAMENTO (CEE) N. 1772/90 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2390/89 che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 70, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2390/89⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3887/89⁽⁴⁾, prevede in taluni casi l'esenzione dall'obbligo di presentare l'attestato e il bollettino d'analisi per alcuni prodotti vitivinicoli importati nella Comunità; che è opportuno ravvicinare tali norme per armonizzarle con le norme di franchigia vigenti nel quadro della normativa doganale e nel regime relativo ai documenti che scortano i prodotti vitivinicoli all'interno della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2390/89 è modificato come segue:

a) Il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Sono esentati dall'obbligo di presentare l'attestato ed il bollettino d'analisi i prodotti originari e provenienti da paesi terzi presentati in recipienti della capacità di 5 litri o meno, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, purché il quantitativo totale trasportato, anche se composto di più partite particolari, non superi 100 litri.

2. Sono inoltre esentati dall'obbligo di presentare l'attestato e il bollettino di analisi:

a) i quantitativi di prodotti non eccedenti 30 litri per viaggiatore contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, ai sensi dell'articolo 45 del regolamento

(CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4235/88⁽²⁾;

b) i quantitativi di vino non eccedenti 30 litri che formano oggetto di spedizioni tra privati ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 918/83;

c) i vini e i succhi di uve presentati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, originari e provenienti da paesi terzi le cui importazioni nella Comunità sono inferiori a 1 000 ettolitri all'anno;

d) i vini e i succhi di uve compresi in traslochi di privati;

e) i vini e i succhi di uve destinati alle fiere, secondo la definizione riportata nelle disposizioni doganali applicabili in materia, purché i prodotti in questione siano condizionati in recipienti di capacità non superiore a 2 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere;

f) i quantitativi di vini, di mosti e di succhi di uve importati a fini di sperimentazione scientifica e tecnica, nei limiti di 1 ettolitro;

g) i vini e i succhi di uve destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari e organismi assimilati, importati in base alle franchigie per essi concesse;

h) i vini e i succhi di uve costituenti le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali.

Il caso di esenzione di cui al paragrafo 1 non può essere cumulato con uno o più casi di esenzione previsti al presente paragrafo.

⁽¹⁾ GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1988, pag. 1.

b) Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

« 4. I paesi terzi di cui al paragrafo 2, lettera c) sono precisati mediante modalità di applicazione. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 16. 5. 1990, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 232 del 9. 8. 1989, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY

REGOLAMENTO (CEE) N. 1773/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1990

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 754/90 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 27 giugno 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 754/90 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	39,80	133,34 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	39,80	133,34 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	49,01	195,24 ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾
1001 10 90	49,01	195,24 ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾
1001 90 91	40,78	156,43
1001 90 99	40,78	156,43
1002 00 00	65,46	137,63 ⁽⁶⁾
1003 00 10	56,71	132,67
1003 00 90	56,71	132,67
1004 00 10	48,11	124,43
1004 00 90	48,11	124,43
1005 10 90	39,80	133,34 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	39,80	133,34 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	56,71	145,10 ⁽⁴⁾
1008 10 00	56,71	47,48
1008 20 00	56,71	109,67 ⁽⁴⁾
1008 30 00	56,71	12,35 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	56,71	12,35
1101 00 00	70,76	233,47
1102 10 00	106,11	207,14
1103 11 10	90,80	317,46
1103 11 90	74,84	250,57

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1774/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1990

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1916/89 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 27 giugno 1990;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0,79	0,79	0,79
1001 10 90	0	0,79	0,79	0,79
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1775/90 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 1990

che adotta il tasso di conversione agricolo applicabile nel settore delle carni suine nel Regno Unito, in Grecia e in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3578/88 della Commissione, del 17 novembre 1988, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di smantellamento automatico degli importi compensativi monetari negativi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 747/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che a norma dell'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 ⁽⁴⁾, il tasso di conversione agricolo di uno Stato membro è adeguato in modo da evitare il crearsi di nuovi importi compensativi monetari;

considerando che l'andamento del tasso di mercato della lira sterlina, della dracma greca e della peseta spagnola nel corso del periodo di riferimento dal 20 al 26 giugno 1990, tenendo conto della modifica del tasso di conversione agricolo stabilita dal regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1536/90 della Commissione ⁽⁶⁾, comporterebbe in linea di massima, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3672/89 ⁽⁸⁾, l'aumento, con effetto al 1° luglio 1990, degli importi compensativi applicabili nel Regno Unito, in Grecia e in Spagna nel settore delle carni suine; che per evitare tale conseguenza è necessario adeguare il tasso di conversione agricolo, onde evitare la creazione di questi nuovi importi compensativi monetari, rispettando i criteri previsti all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3578/88,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato XI del regolamento (CEE) n. 1678/85, il testo della riga relativa alle carni suine è sostituito dal seguente testo:

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... Lit	Applicabile sino al...	1 ECU = ... Lit	Applicabile dal...
• Carni suine	0,756267	30 giugno 1990	0,823205	1° luglio 1990 •

Articolo 2

Nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1678/85, il testo della riga relativa alle carni suine è sostituito dal seguente testo:

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... Dra	Applicabile sino al...	1 ECU = ... Dra	Applicabile dal...
• Carni suine	220,221	30 giugno 1990	226,524	1° luglio 1990 •

⁽¹⁾ GU n. L 312 del 18. 11. 1988, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. L 82 del 29. 3. 1990, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 145 dell'8. 6. 1990, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

⁽⁸⁾ GU n. L 358 dell'8. 12. 1989, pag. 28.

Articolo 3

Nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 1678/85, il testo della riga relativa alle carni suine è sostituito dal seguente testo :

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... Pta	Applicabile sino al...	1 ECU = ... Pta	Applicabile dal...
• Carni suine	147,650	30 giugno 1990	146,893	1° luglio 1990 •

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1776/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1990

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4014/88 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4015/88 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86 ⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4016/88 ⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano ⁽¹¹⁾,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 ⁽¹²⁾, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978,

che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva ⁽¹³⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 25 e il 26 giugno 1990 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfetariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 1990.

⁽¹³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.⁽⁶⁾ GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 2.⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.⁽⁸⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.⁽¹⁰⁾ GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 3.⁽¹¹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.⁽¹²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	75,00 ⁽¹⁾
1509 10 90	75,00 ⁽¹⁾
1509 90 00	87,00 ⁽²⁾
1510 00 10	77,00 ⁽¹⁾
1510 00 90	122,00 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	16,50
0711 20 90	16,50
1522 00 31	37,50
1522 00 39	60,00
2306 90 19	6,16

REGOLAMENTO (CEE) N. 1777/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1990

che fissa, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1202/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafi 2 e 5,

considerando che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, entro i limiti necessari per consentire esportazioni economicamente rilevanti dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del suddetto regolamento, sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86, qualora la restituzione per gli zuccheri incorporati nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) dello stesso regolamento non sia sufficiente per consentire l'esportazione dei prodotti, si applica a tali prodotti la restituzione fissata ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 519/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che stabilisce, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione dei prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sul mercato della Comunità e delle disponibilità, nonché dei prezzi praticati nel commercio internazionale; che occorre altresì tener conto delle spese indicate nel suddetto articolo, lettera b), nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 519/77, i prezzi sul mercato della Comunità vengono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi nel commercio internazionale vengono stabiliti tenendo conto dei prezzi di cui al paragrafo 2 del suddetto articolo;

considerando che le restituzioni all'esportazione per questi prodotti sono state fissate da ultimo dal regolamento (CEE) n. 355/90 della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che non occorre fissare restituzioni quando, applicando le norme di cui sopra, si ottiene una restituzione il cui importo per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 426/86 è ritenuto inferiore alla restituzione per gli zuccheri addizionati a norma dell'articolo 11 dello stesso regolamento; che in tal caso si applicano le restituzioni previste per gli zuccheri addizionati;

considerando che, alla luce delle attuali circostanze, nella Repubblica democratica tedesca e delle loro ripercussioni sulla situazione del mercato, si ravvisa l'opportunità di non fissare restituzioni per i prodotti esportati in tale paese;

considerando che l'applicazione delle norme e dei criteri di cui sopra alla situazione attuale del mercato, in particolare ai prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nella Comunità e nel commercio internazionale, determina la fissazione di una restituzione appropriata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 426/86 sono fissate nell'allegato del presente regolamento.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la Repubblica democratica tedesca.
3. Quando non è fissata alcuna restituzione per un prodotto compreso nell'allegato, tale prodotto può beneficiare, se del caso, della restituzione all'esportazione applicabile agli zuccheri addizionati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 426/86.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 355/90 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 66.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 38 del 10. 2. 1990, pag. 36.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 1990, che fissa, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio

(ECU/100 kg peso netto)

Codice prodotto	Destinazione delle esportazioni (*)	Restituzione (1)
0806 20 12 000	01	25,00
0806 20 92 000	01	25,00
0812 10 00 100	02	13,30
2006 00 31 000	02	30,22
2006 00 90 100	02	30,22
2008 19 10 100		21,80
2008 19 90 100		21,80
2009 11 99 110		2,10
2009 19 99 110		2,10
2009 11 99 120		4,20
2009 19 99 120		4,20
2009 11 99 130		6,30
2009 19 99 130		6,30
2009 11 99 140		8,40
2009 19 99 140		8,40
2009 11 99 150		10,50
2009 19 99 150		10,50

(*) Per le destinazioni seguenti:

01 i paesi o gli Stati ad economica pianificata dell'Europa centrale e orientale e la Jugoslavia;

02 tutte le destinazioni, eccetto il Nord America.

(1) Gli importi indicati si applicano ai prodotti ottenuti da frutti raccolti nella Comunità.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1778/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1990

che modifica i regolamenti (CEE) n. 3561/86, (CEE) n. 3886/87, (CEE) n. 3665/88 e (CEE) n. 3766/89 che fissano le restituzioni all'esportazione per il tabacco in colli dei raccolti 1986, 1987, 1988 e 1989

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1329/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, prima frase,

1. La data del 30 giugno 1990, menzionata all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3561/86, è sostituita da quella del 31 dicembre 1990.

2. La data del 30 giugno 1990, menzionata all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3886/87, è sostituita da quella del 31 dicembre 1990.

considerando che per talune varietà di tabacco dei raccolti 1986, 1987 e 1988, sono state fissate restituzioni all'esportazione, rispettivamente, con i regolamenti della Commissione (CEE) n. 3561/86⁽³⁾, (CEE) n. 3886/87⁽⁴⁾ e (CEE) n. 3665/88⁽⁵⁾, modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3765/89⁽⁶⁾;

3. La data del 30 giugno 1990, menzionata all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/88, è sostituita da quella del 31 dicembre 1990.

Articolo 2

considerando che la data limite per la concessione di queste restituzioni è stata fissata al 30 giugno 1990; che, per alcune varietà del tabacco in causa, si sono presentate possibilità di esportazione dopo tale data; che, per consentire l'effettuazione di queste esportazioni, è opportuno concedere restituzioni per le varietà di cui trattasi dei raccolti 1986, 1987 e 1988;

1. All'allegato, colonna 5 del regolamento (CEE) n. 3561/86, per tutte le varietà, è aggiunto il testo seguente:

«(e) ad eccezione della Repubblica democratica tedesca».

considerando che, per talune varietà di tabacco del raccolto 1989, sono state fissate restituzioni all'esportazione con il regolamento (CEE) n. 3766/89 della Commissione⁽⁷⁾;

2. Le note in calce degli allegati I e II dei regolamenti (CEE) n. 3886/87, (CEE) n. 3665/88 e (CEE) n. 3766/89 sono sostituite dalle note seguenti:

«(1) 01 verso tutti i paesi terzi, ad eccezione della Repubblica democratica tedesca

02 verso tutti i paesi terzi, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, del Canada e della Repubblica democratica tedesca

03 verso tutti i paesi terzi, ad eccezione della Turchia, della Jugoslavia e della Repubblica democratica tedesca.»

considerando che, alla luce delle attuali circostanze nella Repubblica democratica tedesca e delle loro ripercussioni sulla situazione del mercato, si ravvisa l'opportunità di non fissare restituzioni per i prodotti esportati in tale paese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1990.

Tuttavia, l'articolo 2 si applica a decorrere dal 2 luglio 1990.

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 25.

(3) GU n. L 327 del 22. 11. 1986, pag. 23.

(4) GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 35.

(5) GU n. L 318 del 25. 11. 1988, pag. 19.

(6) GU n. L 365 del 15. 12. 1989, pag. 27.

(7) GU n. L 365 del 15. 12. 1989, pag. 28.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1779/90 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 1990****relativo alla fornitura di olio di colza raffinato a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 75 t di olio di colza raffinato;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabi-

lisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di olio di colza raffinato, ai fini della fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO I

1. Azione n. (1): 70/90.
2. Programma : 1989.
3. Beneficiario : Euronaid, PO Box 77, NL-2340 AB Oegstgeest.
4. Rappresentante del beneficiario (2): vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. Luogo o paese di destinazione : Mozambico.
6. Prodotto da mobilitare : olio di colza raffinato.
7. Caratteristiche e qualità della merce (3) (4) (7) : vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, III.A.1.
8. Quantitativo globale : 45 t nette.
9. Numero dei lotti : 1.
10. Condizionamento e marcatura (4) (10) (11) : vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 7, III. B. :
 - lattine metalliche di 5 l, 4 lattine per cartone;
 - le lattine e i cartoni devono recare la seguente dicitura :
«ACTION No 70/90 / ÓLEO VEGETAL / MOÇAMBIQUE / CARE G / 95900 / NACALA /
DONATIVO DA COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA / DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA ».
11. Modo di mobilitazione del prodotto : mercato comunitario.
12. Stadio di fornitura : reso porto d'imbarco.
13. Porto d'imbarco : —
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario : —
15. Porto di sbarco : —
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco : —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : dal 21. 8 al 14. 9. 1990.
18. Data limite per la fornitura : 5. 10. 1990.
19. Procedura per determinare le spese di fornitura (8) : gara.
20. Scadenza per la presentazione delle offerte (9) : 17. 7. 1990, entro e non oltre le ore 12 ; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 18. 7. 1990.
21. In caso di seconda gara :
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte : 31. 7. 1990, entro e non oltre le ore 12 ; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 dell'1. 8. 1990 ;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : dal 4 al 28. 9. 1990 ;
 - c) data limite per la fornitura : 19. 10. 1990.
22. Importo della garanzia di gara : 15 ECU/t.
23. Importo della garanzia di fornitura : 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte (5) :

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario : —

ALLEGATO II

1. **Azione n. (1):** 71/90.
2. **Programma:** 1989.
3. **Beneficiario:** Euronaid, PO Box 77, NL-2340 AB Oegstgeest.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Etiopia.
6. **Prodotto da mobilitare:** olio di colza raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (6) (7):** vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, III.A.1.
8. **Quantitativo globale:** 30 t nette.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (4) (10) (11):**
vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, III.B.:
— lattine metalliche di 5 l, 4 lattine per cartone;
— le lattine e i cartoni devono recare la seguente dicitura:
• ACTION No 71/90 / VEGETABLE OIL / ETHIOPIA / CONCERN / 95401 / ASSAB / GIFT OF
THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / FOR FREE DISTRIBUTION •.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato comunitario.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 21. 8 al 14. 9. 1990.
18. **Data limite per la fornitura:** 5. 10. 1990.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura (8):** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte (9):** 17. 7. 1990, entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 18. 7. 1990.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 31. 7. 1990, entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 dell'1. 8. 1990;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 4. 9 al 28. 9. 1990;
 - c) data limite per la fornitura: 19. 10. 1990.
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (9):**
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario:** —

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi elenco pubblicato nella GU n. C 227 del 7. 9. 1985, pag. 4.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
- (⁴) Da fornire su palette standard sotto rivestimento di plastica.
- (⁵) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a :
MM. De Keyser & Schütz BV
Postbus 1438
Blaak 16
NL-3000 BK Rotterdam.
- (⁶) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato sanitario.
- (⁷) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato d'origine.
- (⁸) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87, preferibilmente :
— per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,
— oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
— 235 01 30,
— 235 01 32,
— 236 10 97,
— 236 20 05.
- (⁹) Per la presentazione delle offerte non si applica il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- (¹⁰) Inoltre, l'imballaggio deve soddisfare i requisiti previsti per il butteroil e indicati nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, punto I.33.
- (¹¹) La resistenza delle lattine metalliche agli urti deve essere sufficiente per sopportare un lungo trasporto marittimo.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 1780/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1990

relativo a misure transitorie concernenti l'applicazione di taluni importi compensativi monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3156/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo a misure transitorie concernenti l'applicazione degli importi compensativi monetari ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3521/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3156/85 ha definito un quadro per misure che sono destinate ad evitare i traffici artificiali che rischiano di verificarsi in occasione di mutamenti degli importi compensativi monetari;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1179/90 del Consiglio ⁽³⁾ ha fissato nuovi tassi di conversione agricoli che entrano in vigore all'inizio della campagna di commercializzazione 1990/1991 per i settori dei cereali, dello zucchero, delle uova e pollame e per il settore delle carni suine;

considerando che questi nuovi tassi danno luogo ad un considerevole mutamento degli importi compensativi monetari applicabili, particolarmente in Grecia e nel Regno Unito;

considerando che, tenuto conto di tale situazione, rischiano di verificarsi movimenti speculativi che possono provocare deviazioni di traffico; che, tuttavia, l'andamento del tasso di mercato considerato ai fini del calcolo degli ICM, può ridurre sensibilmente tali rischi di sviamento; che è pertanto opportuno sospendere l'applicazione delle misure transitorie, qualora i divari monetari applicabili si mantengano entro certi limiti;

considerando che, per evitare tali deviazioni, è opportuno prevedere che, per tali prodotti, gli importi compensativi monetari applicabili prima della fissazione dei nuovi tassi continuino ad essere applicabili per un periodo di tempo limitato oltre tale data; che le date e i prodotti in questione devono essere determinati prendendo in considerazione le condizioni specifiche della commercializzazione di questi prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3156/85 si applica, a decorrere dal 1° luglio 1990, alle seguenti condizioni:

- a) la data della modifica è il 1° luglio 1990;
- b) la data iniziale è il 14 maggio 1990;
- c) i prodotti ed i periodi di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 3156/85 sono quelli indicati nell'allegato I del presente regolamento;
- d) l'applicazione dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3156/85 è estesa alla parte A; i movimenti e i prodotti cui è fatto riferimento sono quelli che figurano nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 27.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 12. 11. 1988, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 1.

ALLEGATO I

Prodotti considerati (Codici NC)	Da applicare fino al
A. Settore dei cereali	2 settembre 1990
B. Settore dello zucchero	2 settembre 1990
C. Settore delle carni suine 0103 altri codici	8 luglio 1990 30 luglio 1990
D. Settore delle uova e pollame 0207 10 0207 31 0207 39 altri codici	} 8 luglio 1990 30 luglio 1990

ALLEGATO II

A

1	2	3
<i>Esportazione da</i>	<i>Prodotti interessati</i>	<i>Destinazione</i>
Grecia	I prodotti di cui all'allegato I punti A, B e D	Altri Stati membri e paesi terzi
Regno Unito	I prodotti di cui all'allegato I	Altri Stati membri e paesi terzi

REGOLAMENTO (CEE) N. 1781/90 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 1990
che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27
giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾,
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.
3879/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono
stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1593/90 della
Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CEE) n. 1593/90 ai prezzi di cui la Commis-
sione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi

attualmente in vigore conformemente all'allegato del
presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14 del
regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.
2. Non è fissato alcun prelievo per le importazioni, in
provenienza dal Portogallo, comprese le Azzorre e Madera,
per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1
del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 15.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note	Importo del prelievo
0401 10 10		19,46
0401 10 90		18,25
0401 20 11		26,48
0401 20 19		25,27
0401 20 91		31,73
0401 20 99		30,52
0401 30 11		80,32
0401 30 19		79,11
0401 30 31		153,36
0401 30 39		152,15
0401 30 91		256,05
0401 30 99		254,84
0402 10 11	(*)	142,49
0402 10 19	(*)	135,24
0402 10 91	(1)(*)	1,3524/kg + 24,92
0402 10 99	(1)(*)	1,3524/kg + 17,67
0402 21 11	(*)	191,75
0402 21 17	(*)	184,50
0402 21 19	(*)	184,50
0402 21 91	(*)	230,29
0402 21 99	(*)	223,04
0402 29 11	(1)(2)(*)	1,8450/kg + 24,92
0402 29 15	(1)(*)	1,8450/kg + 24,92
0402 29 19	(1)(*)	1,8450/kg + 17,67
0402 29 91	(1)(*)	2,2304/kg + 24,92
0402 29 99	(1)(*)	2,2304/kg + 17,67
0402 91 11	(*)	28,57
0402 91 19	(*)	28,57
0402 91 31	(*)	35,71
0402 91 39	(*)	35,71
0402 91 51	(*)	153,36
0402 91 59	(*)	152,15
0402 91 91	(*)	256,05
0402 91 99	(*)	254,84
0402 99 11	(*)	49,40
0402 99 19	(*)	49,40
0402 99 31	(1)(*)	1,4973/kg + 21,30
0402 99 39	(1)(*)	1,4973/kg + 20,09
0402 99 91	(1)(*)	2,5242/kg + 21,30
0402 99 99	(1)(*)	2,5242/kg + 20,09

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note	Importo del prelievo
0403 10 11		28,89
0403 10 13		34,14
0403 10 19		82,73
0403 10 31	(¹)	0,2285/kg + 23,71
0403 10 33	(¹)	0,2810/kg + 23,71
0403 10 39	(¹)	0,7669/kg + 23,71
0403 90 11		142,49
0403 90 13		191,75
0403 90 19		230,29
0403 90 31	(¹)	1,3524/kg + 24,92
0403 90 33	(¹)	1,8450/kg + 24,92
0403 90 39	(¹)	2,2304/kg + 24,92
0403 90 51		28,89
0403 90 53		34,14
0403 90 59		82,73
0403 90 61	(¹)	0,2285/kg + 23,71
0403 90 63	(¹)	0,2810/kg + 23,71
0403 90 69	(¹)	0,7669/kg + 23,71
0404 10 11		27,23
0404 10 19	(¹)	0,2723/kg + 17,67
0404 10 91	(²)	0,2723/kg
0404 10 99	(²)	0,2723/kg + 17,67
0404 90 11		142,49
0404 90 13		191,75
0404 90 19		230,29
0404 90 31		142,49
0404 90 33		191,75
0404 90 39		230,29
0404 90 51	(¹)	1,3524/kg + 24,92
0404 90 53	(¹)(³)	1,8450/kg + 24,92
0404 90 59	(¹)	2,2304/kg + 24,92
0404 90 91	(¹)	1,3524/kg + 24,92
0404 90 93	(¹)(³)	1,8450/kg + 24,92
0404 90 99	(¹)	2,2304/kg + 24,92
0405 00 10		264,20
0405 00 90		322,32
0406 10 10	(⁴)	243,51
0406 10 90	(⁴)	292,67
0406 20 10	(³)(⁴)	389,56
0406 20 90	(⁴)	389,56
0406 30 10	(³)(⁴)	193,07
0406 30 31	(³)(⁴)	182,06
0406 30 39	(³)(⁴)	193,07
0406 30 90	(³)(⁴)	289,79
0406 40 00	(³)(⁴)	148,14
0406 90 11	(³)(⁴)	216,63

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note	Importo del prelievo
0406 90 13	(³)(⁴)	190,56
0406 90 15	(³)(⁴)	190,56
0406 90 17	(³)(⁴)	190,56
0406 90 19	(³)(⁴)	389,56
0406 90 21	(³)(⁴)	216,63
0406 90 23	(³)(⁴)	195,95
0406 90 25	(³)(⁴)	195,95
0406 90 27	(³)(⁴)	195,95
0406 90 29	(³)(⁴)	195,95
0406 90 31	(³)(⁴)	195,95
0406 90 33	(³)	195,95
0406 90 35	(³)(⁴)	195,95
0406 90 37	(³)(⁴)	195,95
0406 90 39	(³)(⁴)	195,95
0406 90 50	(³)(⁴)	195,95
0406 90 61	(³)	389,56
0406 90 63	(³)	389,56
0406 90 69	(³)	389,56
0406 90 71	(³)	243,51
0406 90 73	(³)	195,95
0406 90 75	(³)	195,95
0406 90 77	(³)	195,95
0406 90 79	(³)	195,95
0406 90 81	(³)	195,95
0406 90 83	(³)	195,95
0406 90 85	(³)	195,95
0406 90 89	(³)(⁴)	195,95
0406 90 91	(³)	243,51
0406 90 93	(³)	243,51
0406 90 97	(³)	292,67
0406 90 99	(³)	292,67
1702 10 10		35,96
1702 10 90		35,96
2106 90 51		35,96
2309 10 15		103,85
2309 10 19		134,96
2309 10 39		126,18
2309 10 59		103,48
2309 10 70		134,96
2309 90 35		103,85
2309 90 39		134,96
2309 90 49		126,18
2309 90 59		103,48
2309 90 70		134,96

-
- (¹) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce corrisponde alla somma :
- a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto e
 - b) dell'altro importo indicato.
- (²) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce corrisponde alla somma :
- a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia secca del latte contenuta in 100 kg di prodotto, eventualmente maggiorato
 - b) dell'altro importo indicato.
- (³) I prodotti di questa sottovoce importati da un paese terzo nell'ambito di un accordo speciale concluso dalla Comunità con tale paese e per i quali è presentato un certificato IMA1, rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 1767/82, sono soggetti ai prelievi figuranti nell'allegato I del citato regolamento.
- (⁴) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 715/90.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 1782/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1990

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1344/86⁽⁴⁾, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,

— l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

— l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 876/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 876/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 876/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88⁽⁶⁾, la restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi, di cui uno deve tener conto del quantitativo di prodotti lattiero-caseari e l'altro deve tener conto del quantitativo di saccarosio aggiunto; che, tuttavia, quest'ultimo elemento è stato prodotto a base di barbabietole o di canne da⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 36.⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.⁽⁶⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

zucchero raccolte nella Comunità; che per i prodotti di cui ai codici NC ex 0402 99 11, ex 0402 99 19, ex 0404 90 51, ex 0404 90 53, ex 0404 90 91 e ex 0404 90 93 aventi tenore, in peso, di materie grasse pari o inferiore al 9,5 %, e aventi tenore, in peso, di sostanza secca del latte non grassa, pari o superiore al 15 %, il primo dei due elementi è fissato a 100 kg di prodotto intero; che per gli altri prodotti zuccherati di cui ai codici NC 0402 e 0404, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto di prodotti lattieri del prodotto esaminato; che quest'importo di base è pari alla restituzione da fissare per un chilogrammo di prodotti lattieri contenuti nel prodotto intero;

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 ⁽²⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) da ultimo n. 1676/85 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che i formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 140 ECU/100 kg non beneficiano di restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al

momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;

considerando che per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che, alla luce delle attuali circostanze nella Repubblica democratica tedesca e delle loro ripercussioni sulla situazione del mercato, si ravvisa l'opportunità di non fissare restituzioni per i prodotti esportati in tale paese,

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la zona E per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.
3. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso il Portogallo, comprese le Azzorre e Madera, e verso la Repubblica democratica tedesca, per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 000		4,55
0401 10 90 000		4,55
0401 20 11 100		4,55
0401 20 11 500		7,63
0401 20 19 100		4,55
0401 20 19 500		7,63
0401 20 91 100		10,51
0401 20 91 500		12,44
0401 20 99 100		10,51
0401 20 99 500		12,44
0401 30 11 100		16,29
0401 30 11 400		25,72
0401 30 11 700		39,20
0401 30 19 100		16,29
0401 30 19 400		25,72
0401 30 19 700		39,20
0401 30 31 100		46,90
0401 30 31 400		73,85
0401 30 31 700		81,55
0401 30 39 100		46,90
0401 30 39 400		73,85
0401 30 39 700		81,55
0401 30 91 100		93,10
0401 30 91 400		137,37
0401 30 91 700		160,47
0401 30 99 100		93,10
0401 30 99 400		137,37
0401 30 99 700		160,47
0402 10 11 000		50,00
0402 10 19 000		50,00
0402 10 91 000		0,5000
0402 10 99 000		0,5000
0402 21 11 200		50,00
0402 21 11 300		86,71
0402 21 11 500		92,17
0402 21 11 900		100,00
0402 21 17 000		50,00
0402 21 19 300		86,71
0402 21 19 500		92,17
0402 21 19 900		100,00
0402 21 91 100		100,83
0402 21 91 200		101,62
0402 21 91 300		103,07
0402 21 91 400		111,43
0402 21 91 500		114,29
0402 21 91 600		125,18
0402 21 91 700		131,75
0402 21 91 900		139,03
0402 21 99 100		100,83

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0402 21 99 200		101,62
0402 21 99 300		103,07
0402 21 99 400		111,43
0402 21 99 500		114,29
0402 21 99 600		125,18
0402 21 99 700		131,75
0402 21 99 900		139,03
0402 29 15 200		0,5000
0402 29 15 300		0,8671
0402 29 15 500		0,9217
0402 29 15 900		1,0000
0402 29 19 200		0,5000
0402 29 19 300		0,8671
0402 29 19 500		0,9217
0402 29 19 900		1,0000
0402 29 91 100		1,0083
0402 29 91 500		1,1143
0402 29 99 100		1,0083
0402 29 99 500		1,1143
0402 91 11 110		4,55
0402 91 11 120		10,51
0402 91 11 310		17,83
0402 91 11 350		22,30
0402 91 11 370		27,65
0402 91 19 110		4,55
0402 91 19 120		10,51
0402 91 19 310		17,83
0402 91 19 350		22,30
0402 91 19 370		27,65
0402 91 31 100		21,87
0402 91 31 300		32,67
0402 91 39 100		21,87
0402 91 39 300		32,67
0402 91 51 000		25,72
0402 91 59 000		25,72
0402 91 91 000		93,10
0402 91 99 000		93,10
0402 99 11 110		0,0455
0402 99 11 130		0,1051
0402 99 11 150		0,1796
0402 99 11 310		20,57
0402 99 11 330		25,13
0402 99 11 350		34,08
0402 99 19 110		0,0455
0402 99 19 130		0,1051
0402 99 19 150		0,1796
0402 99 19 310		20,57
0402 99 19 330		25,13
0402 99 19 350		34,08
0402 99 31 110		0,2380
0402 99 31 150		35,55
0402 99 31 300		0,4690
0402 99 31 500		0,8155
0402 99 39 110		0,2380
0402 99 39 150		35,55
0402 99 39 300		0,4690

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0402 99 39 500		0,8155
0402 99 91 000		0,9310
0402 99 99 000		0,9310
0403 10 11 100		4,55
0403 10 11 300		7,63
0403 10 13 000		10,51
0403 10 19 000		16,29
0403 10 31 100		0,0455
0403 10 31 300		0,0763
0403 10 33 000		0,1051
0403 10 39 000		0,1629
0403 90 11 000		50,00
0403 90 13 000		50,00
0403 90 19 000		100,83
0403 90 31 000		0,5000
0403 90 33 000		0,5000
0403 90 39 000		1,0083
0403 90 51 100		4,55
0403 90 51 300		7,63
0403 90 53 000		10,51
0403 90 59 110		16,29
0403 90 59 140		25,72
0403 90 59 170		39,20
0403 90 59 310		46,90
0403 90 59 340		73,85
0403 90 59 370		81,55
0403 90 59 510		93,10
0403 90 59 540		137,37
0403 90 59 570		160,47
0403 90 61 100		0,0455
0403 90 61 300		0,0763
0403 90 63 000		0,1051
0403 90 69 000		0,1629
0404 90 11 100		50,00
0404 90 11 910		4,55
0404 90 11 950		17,83
0404 90 13 120		50,00
0404 90 13 130		86,71
0404 90 13 140		92,17
0404 90 13 150		100,00
0404 90 13 911		4,55
0404 90 13 913		10,51
0404 90 13 915		16,29
0404 90 13 917		25,72
0404 90 13 919		39,20
0404 90 13 931		17,83
0404 90 13 933		22,30
0404 90 13 935		27,65
0404 90 13 937		32,67
0404 90 13 939		34,19
0404 90 19 110		100,83
0404 90 19 115		101,62
0404 90 19 120		103,07
0404 90 19 130		111,43
0404 90 19 135		114,29

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0404 90 19 150		125,18
0404 90 19 160		131,75
0404 90 19 180		139,03
0404 90 19 900		—
0404 90 31 100		50,00
0404 90 31 910		4,55
0404 90 31 950		17,83
0404 90 33 120		50,00
0404 90 33 130		86,71
0404 90 33 140		92,17
0404 90 33 150		100,00
0404 90 33 911		4,55
0404 90 33 913		10,51
0404 90 33 915		16,29
0404 90 33 917		25,72
0404 90 33 919		39,20
0404 90 33 931		17,83
0404 90 33 933		22,30
0404 90 33 935		27,65
0404 90 33 937		32,67
0404 90 33 939		34,19
0404 90 39 110		100,83
0404 90 39 115		101,62
0404 90 39 120		103,07
0404 90 39 130		111,43
0404 90 39 150		114,29
0404 90 39 900		—
0404 90 51 100		0,5000
0404 90 51 910		0,0455
0404 90 51 950		20,57
0404 90 53 110		0,5000
0404 90 53 130		0,8671
0404 90 53 150		0,9217
0404 90 53 170		1,0000
0404 90 53 911		0,0455
0404 90 53 913		0,1051
0404 90 53 915		0,1629
0404 90 53 917		0,2572
0404 90 53 919		0,3920
0404 90 53 931		20,57
0404 90 53 933		25,13
0404 90 53 935		34,08
0404 90 53 937		35,55
0404 90 53 939		—
0404 90 59 130		1,0083
0404 90 59 150		1,1143
0404 90 59 930		0,5652
0404 90 59 950		0,8155
0404 90 59 990		0,9310
0404 90 91 100		0,5000
0404 90 91 910		0,0455
0404 90 91 950		20,57
0404 90 93 110		0,5000
0404 90 93 130		0,8671
0404 90 93 150		0,9217

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0404 90 93 170		1,0000
0404 90 93 911		0,0455
0404 90 93 913		0,1051
0404 90 93 915		0,1629
0404 90 93 917		0,2572
0404 90 93 919		0,3920
0404 90 93 931		20,57
0404 90 93 933		25,13
0404 90 93 935		34,08
0404 90 93 937		35,55
0404 90 93 939		—
0404 90 99 130		1,0083
0404 90 99 150		1,1143
0404 90 99 930		0,5652
0404 90 99 950		0,8155
0404 90 99 990		0,9310
0405 00 10 100		—
0405 00 10 200		128,54
0405 00 10 300		161,71
0405 00 10 500		165,85
0405 00 10 700		170,00
0405 00 90 100		170,00
0405 00 90 900		215,00
0406 10 10 000		—
0406 10 90 000		—
0406 20 90 100		—
0406 20 90 913	028	—
	032	—
	400	87,74
	404	—
	...	84,94
0406 20 90 915	028	—
	032	—
	400	116,99
	404	—
	...	113,25
0406 20 90 917	028	—
	032	—
	400	124,30
	404	—
	...	120,33
0406 20 90 919	028	—
	032	—
	400	138,92
	404	—
	...	134,49
0406 20 90 990		—
0406 30 10 100		—
0406 30 10 150	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	20,03
	404	—
	...	22,83

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 10 200	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 10 250	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 10 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	...	71,42
0406 30 10 350	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 10 400	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	...	71,42
0406 30 10 450	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 10 500		—
0406 30 10 550	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	20,00
...	48,68	

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 10 600	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	28,00
	...	71,42
0406 30 10 650	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 10 700	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 10 750	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	...	126,87
0406 30 10 800	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	...	126,87
0406 30 10 900		—
0406 30 31 100		—
0406 30 31 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	20,03
	404	—
	...	22,83
0406 30 31 500	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 31 710	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 31 730	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	...	71,42
0406 30 31 910	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 31 930	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	...	71,42
0406 30 31 950	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 39 100		—
0406 30 39 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	20,00
	...	48,68
0406 30 39 500	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	28,00
	...	71,42

(ECU/100. kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 39 700	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 39 930	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 39 950	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	...	126,87
0406 30 90 000	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	...	126,87
0406 40 00 100		—
0406 40 00 900	028	—
	032	—
	038	—
	400	120,00
	404	—
	...	126,51
0406 90 13 000	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,00
	404	—
	...	159,34
0406 90 15 100	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,00
	404	—
0406 90 15 900	...	159,34
	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,00

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 17 100	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,00
	404	—
	...	159,34
0406 90 17 900		—
0406 90 21 100		—
0406 90 21 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	732	139,68
...	151,68	
0406 90 23 100		—
0406 90 23 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	732	123,35
...	135,35	
0406 90 25 100		—
0406 90 25 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	732	123,35
...	135,35	
0406 90 27 100		—
0406 90 27 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	56,14
	404	—
	...	114,71
0406 90 31 111		—
0406 90 31 119	028	—
	032	—
	036	—
	038	15,00
	400	62,48
	404	16,00
	...	89,96

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 31 151	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	58,40
	404	14,96
	...	83,83
0406 90 31 159		—
0406 90 31 900		—
0406 90 33 111		—
0406 90 33 119	028	—
	032	—
	036	—
	038	15,00
	400	62,48
	404	16,00
	...	89,96
0406 90 33 151	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	58,40
	404	14,96
	...	83,83
0406 90 33 159		—
0406 90 33 911		—
0406 90 33 919	028	—
	032	—
	036	—
	038	15,00
	400	62,48
	404	16,00
	...	89,96
0406 90 33 951	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	58,40
	404	14,96
	...	83,83
0406 90 33 959		—
0406 90 35 110		—
0406 90 35 190	028	—
	032	—
	036	42,66
	400	160,00
	404	90,00
...	158,54	

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 35 910		—
0406 90 35 990	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	...	130,00
0406 90 61 000	028	—
	032	—
	036	90,00
	400	190,00
	404	140,00
	...	185,00
0406 90 63 100	028	—
	032	—
	036	105,03
	400	220,00
	404	160,00
	...	212,12
0406 90 63 900	028	—
	032	—
	036	70,00
	400	150,00
	404	80,00
	...	165,00
0406 90 69 100		—
0406 90 69 910	028	—
	032	—
	036	70,00
	400	150,00
	404	80,00
	...	165,00
0406 90 69 990		—
0406 90 71 100		—
0406 90 71 930	028	13,50
	032	13,50
	036	—
	038	—
	400	87,23
	404	—
	...	89,49

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 71 950	028	20,00
	032	20,00
	036	—
	038	—
	400	96,18
	404	—
	...	98,13
0406 90 71 970	028	24,00
	032	24,00
	036	—
	038	—
	400	109,31
	404	—
	...	110,79
0406 90 71 991	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	...	130,00
0406 90 71 995	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 71 999		—
0406 90 73 100		—
0406 90 73 900	028	—
	032	—
	036	42,66
	400	160,00
	404	120,00
	...	151,00
0406 90 75 100		—
0406 90 75 900	028	—
	032	—
	036	—
	400	65,00
	404	—
	...	125,96
0406 90 77 100	028	24,00
	032	24,00
	036	—
	038	—
	400	58,77
	404	—
	...	110,79

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 77 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	732	123,35
	...	135,35
0406 90 77 500	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	75,00
	404	—
	732	123,35
	...	135,35
0406 90 79 100		—
0406 90 79 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	56,14
	404	—
	...	114,71
0406 90 81 100		—
0406 90 81 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	...	130,00
0406 90 83 100		—
0406 90 83 910		—
0406 90 83 950	028	—
	032	—
	400	39,03
	404	—
	...	47,97
0406 90 83 990	028	—
	032	—
	400	39,03
	404	—
	...	47,97
0406 90 85 100		—
0406 90 85 910	028	—
	032	—
	036	42,67
	400	160,00
	404	90,00
	...	158,54

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 85 991	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	...	130,00
0406 90 85 995	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	732	123,35
...	135,35	
0406 90 85 999		—
0406 90 89 100	028	13,50
	032	13,50
	036	—
	038	—
	400	87,23
	404	—
	...	89,49
0406 90 89 200	028	20,00
	032	20,00
	036	—
	038	—
	400	96,18
	404	—
	...	98,13
0406 90 89 300	028	24,00
	032	24,00
	036	—
	038	—
	400	109,31
	404	—
	...	110,79
0406 90 89 910		—
0406 90 89 951	028	—
	032	—
	036	42,66
	400	160,00
	404	90,00
	...	151,00
	0406 90 89 959	028
032		—
036		—
038		—
400		130,00
404		—
...		130,00

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 89 971	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	74,00
	404	—
	732	123,35
	...	135,35
0406 90 89 972	028	—
	032	—
	400	39,03
	404	—
	...	47,97
0406 90 89 979	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	74,00
	404	—
	732	123,35
	...	135,35
0406 90 89 990		—
0406 90 91 100		—
0406 90 91 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	21,46
	404	—
	...	21,06
	0406 90 91 510	028
032		—
036		—
038		—
400		37,62
404		—
0406 90 91 550	...	35,97
	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	45,81
	404	—
...	43,62	
0406 90 91 900		—
0406 90 93 000		—
0406 90 97 000		—
0406 90 99 000		—
2309 10 15 010		—
2309 10 15 100		—
2309 10 15 200		15,00
2309 10 15 300		20,00
2309 10 15 400		25,00
2309 10 15 500		30,00
2309 10 15 700		35,00

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
2309 10 15 900		—
2309 10 19 010		—
2309 10 19 100		—
2309 10 19 200		15,00
2309 10 19 300		20,00
2309 10 19 400		25,00
2309 10 19 500		30,00
2309 10 19 600		35,00
2309 10 19 700		37,50
2309 10 19 800		40,00
2309 10 19 900		—
2309 10 70 010		—
2309 10 70 100		15,00
2309 10 70 200		20,00
2309 10 70 300		25,00
2309 10 70 500		30,00
2309 10 70 600		35,00
2309 10 70 700		40,00
2309 10 70 800		44,00
2309 10 70 900		—
2309 90 35 010		—
2309 90 35 100		—
2309 90 35 200		15,00
2309 90 35 300		20,00
2309 90 35 400		25,00
2309 90 35 500		30,00
2309 90 35 700		35,00
2309 90 35 900		—
2309 90 39 010		—
2309 90 39 100		—
2309 90 39 200		15,00
2309 90 39 300		20,00
2309 90 39 400		25,00
2309 90 39 500		30,00
2309 90 39 600		35,00
2309 90 39 700		37,50
2309 90 39 800		40,00
2309 90 39 900		—
2309 90 70 010		—
2309 90 70 100		15,00
2309 90 70 200		20,00
2309 90 70 300		25,00
2309 90 70 500		30,00
2309 90 70 600		35,00
2309 90 70 700		40,00
2309 90 70 800		44,00
2309 90 70 900		—

(*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 420/90 della Commissione (GU n. 44 del 20. 2. 1990, pag. 15).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun « codice prodotto », l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da ***.

Se non è indicata alcuna destinazione, l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1783/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 946/90 relativo all'elenco degli organismi ammassatori che detengono uve secche sultanina del raccolto 1988

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1202/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati ⁽³⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,considerando che gli organismi ammassatori greci, in virtù del regolamento (CEE) n. 946/90 della Commissione ⁽⁴⁾, procedono alla vendita ad un prezzo fissato in anticipo di uve secche sultanina non trasformate del raccolto 1988;

considerando che nell'allegato di detto regolamento sono elencati gli organismi ammassatori che detengono le uve secche sultanina; che tale elenco non è completo; che

occorre completarlo pertanto con l'organismo ammassatore mancante;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 946/90 è aggiunto il testo seguente:

- 5. Agrotikos Sineterismos Crousoson, Crousoson, Critis, Grecia •.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 66.⁽³⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74.⁽⁴⁾ GU n. L 96 del 12. 4. 1990, pag. 60.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1784/90 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 1990
che modifica il regolamento (CEE) n. 3929/87 relativo alle dichiarazioni di
raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che le raccolte molto precoci di certe campagne viticole possono permettere a taluni operatori di detenere alla data del 31 agosto — data presa in considerazione ai fini della contabilizzazione delle giacenze da dichiarare a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione⁽³⁾ — prodotti ottenuti dalla nuova raccolta, che è necessario evitare che detti prodotti siano contabilizzati due volte tra le giacenze e tra i prodotti da indicare nella dichiarazione di produzione, precisando a tal fine che essi non possono rientrare nelle dichiarazioni di giacenza;

considerando che le difficoltà che hanno giustificato l'esenzione in via transitoria di talune categorie di produttori in Grecia dagli obblighi disposti dagli articoli 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 3929/87 persistono; che occorre di conseguenza prorogare per una campagna viticola il regime di deroga previsto per detti produttori;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1990.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3929/87 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 4, paragrafo 1 il testo del primo comma è completato dal testo seguente:
« Per quanto riguarda i prodotti viticoli comunitari, non devono figurare in questa dichiarazione i prodotti ottenuti da uve raccolte nel corso della vendemmia dello stesso anno civile. »
- 2) All'articolo 16, il periodo « dal 1984/1985 al 1988/1989 » è sostituito da « dal 1984/1985 al 1990/1991 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 59.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1785/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1990

recante fissazione di modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli per quanto riguarda i pomodori, le lattughe, le carote, le uve da tavola i meloni, le albicocche, le pesche e le fragole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3210/89 del Consiglio, del 23 ottobre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione ⁽²⁾ ha fissato l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli a decorrere dal 1° gennaio 1990; che figurano tra detti prodotti i pomodori, le lattughe, le carote, le uve da tavola, i meloni, le albicocche, le pesche e le fragole;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3944/89 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 245/90 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli freschi, in appresso denominato MCS;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1404/90 ⁽⁵⁾ ha stabilito un periodo I per i prodotti succitati, ad esclusione delle albicocche e delle pesche per il periodo dal 28 maggio al 1° luglio 1990 e, per le albicocche e le pesche, un periodo II dal 4 al 24 giugno e un periodo I dal 28 maggio al 3 giugno e dal 25 giugno al 1° luglio, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89; che le previsioni di spedizioni spagnole destinate al mercato comunitario inducono a stabilire un periodo I per tutti i prodotti per i mesi di luglio e agosto 1990;

considerando l'opportunità di rammentare che sono d'applicazione le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89 in materia di controllo statistico e di comunicazioni da effettuarsi dagli Stati membri ai fini del buon funzionamento dell'MCS;

considerando che la necessità di disporre di informazioni precise relative ai meloni giustifica una maggiore frequenza delle comunicazioni fatte alla Commissione in materia di controllo statistico degli scambi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 sono fissati in allegato per:

- i pomodori di cui al codice NC 0702 00 90,
- le lattughe a cappuccio di cui al codice NC 0705 11 10,
- le carote di cui al codice NC ex 0706 10 00,
- le uve da tavola di cui ai ai codici NC 0806 10 15 e 0806 10 19,
- i meloni di cui al codice NC 0807 10 90,
- le albicocche di cui al codice NC 0809 10 00,
- le pesche di cui al codice NC ex 0809 30 00,
- le fragole di cui al codice NC 0810 10 10 e 0810 10 90.

Articolo 2

Per le spedizioni dei prodotti di cui all'articolo 1 dalla Spagna a destinazione del mercato comunitario, ad eccezione del Portogallo, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89, esclusi gli articoli 5 e 7.

Tuttavia, la comunicazione relativa ai meloni prevista all'articolo 2, paragrafo 2 del citato regolamento, ha luogo entro ogni martedì relativamente ai quantitativi spediti nel corso della settimana precedente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35.

⁽³⁾ GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 27 del 31. 1. 1990, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 133 del 24. 5. 1990, pag. 78.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

Fissazione dei periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89

Periodo compreso tra il 2 luglio e il 2 settembre 1990

Designazione delle merci	Codice NC	Periodo
Pomodori	0702 00 90	I
Lattughe a cappuccio	0705 11 10	I
Carote	ex 0706 10 00	I
Uve da tavola	0806 10 15 e 0806 10 19	I
Meloni	0807 10 90	I
Albicocche	0809 10 00	I
Pesche	ex 0809 30 00	I
Fragole	0810 10 10 e 0810 10 90	I

REGOLAMENTO (CEE) N. 1786/90 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 1990
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2123/89 che stabilisce l'elenco dei
mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2123/89 della Commissione⁽³⁾, ha stabilito l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine;

considerando che si sono verificate o si prevedono alcune modifiche in Grecia, in relazione, in particolare, con la riorganizzazione del sistema di comunicazione dei prezzi di mercato in questo Stato membro; che è pertanto necessario modificare in conseguenza l'allegato del regolamento (CEE) n. 2123/89;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'insieme dei centri di quotazione in numero 6 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2123/89 è sostituito dall'insieme dei centri di quotazione seguenti:

« Alexandroupolis, Serres, Prevesa, Trikala, Chalkida, Korinthos e Xanthi ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 203 del 15. 7. 1989, pag. 23.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1787/90 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 1990****che modifica il regolamento (CEE) n. 287/90 recante modalità d'applicazione dell'aiuto all'ammasso privato di carcasse di agnello nel periodo 1° gennaio - 30 aprile 1990**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, in attesa di una revisione generale di tutte le disposizioni relative all'ammasso privato delle carni delle varie specie, è necessario prorogare la validità del regolamento (CEE) n. 287/90 della Commissione ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1222/90 ⁽³⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

Articolo 1

All'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 287/90, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente :

« Esso si applica all'ammasso privato previsto per il periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 agosto 1990. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 31 del 2. 2. 1990, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 120 dell'11. 5. 1990, pag. 52.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1788/90 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 1990
che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi
originari dell'Argentina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2 secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1488/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa, per la campagna 1990/1991, i prezzi di riferimento dei limoni freschi⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 54,59 ecu per 100 kg netti per il mese di giugno 1990; che detto prezzo è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 1484/90 della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁵⁾, modificato da ultimo

dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁶⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che per i limoni freschi originari dell'Argentina il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per detti limoni freschi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁸⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione di limoni freschi (codice NC ex 0805 30 10), originari dell'Argentina una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 4,30 ecu per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'1. 5. 1990, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 140 dell'1. 6. 1990, pag. 97.

⁽⁴⁾ GU n. L 140 dell'1. 6. 1990, pag. 90.

⁽⁵⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1789/90 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 1990

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1920/89 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1745/90⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1920/89 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 27. 6. 1990, pag. 41.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	33,70 ⁽¹⁾
1701 11 90	33,70 ⁽¹⁾
1701 12 10	33,70 ⁽¹⁾
1701 12 90	33,70 ⁽¹⁾
1701 91 00	36,54
1701 99 10	36,54
1701 99 90	36,54 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1790/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1990

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto all'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo ⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei

prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71 ⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
0709 90 60 000	—	—
0712 90 19 000	—	—
1001 10 10 000	—	—
1001 10 90 000	01	0
1001 90 91 000	—	—
1001 90 99 000	04	30,00
	05	30,00
	06	23,00
	07	25,00
	02	20,00
1002 00 00 000	03	30,00
	05	30,00
	02	20,00
1003 00 10 000	—	—
1003 00 90 000	04	30,00
	02	20,00
1004 00 10 000	—	—
1004 00 90 000	—	—
1005 10 90 000	—	—
1005 90 00 000	03	70,00
	02	0
1007 00 90 000	—	—
1008 20 00 000	—	—
1101 00 00 110	01	99,00
1101 00 00 120	01	99,00
1101 00 00 130	01	87,00
1101 00 00 150	01	80,00
1101 00 00 170	01	75,00
1101 00 00 180	01	67,00
1101 00 00 190	—	—
1101 00 00 900	—	—
1102 10 00 100	01	99,00
1102 10 00 200	01	99,00
1102 10 00 300	01	99,00
1102 10 00 500	01	99,00
1102 10 00 900	—	—
1103 11 10 100	01	174,00
1103 11 10 200	01	165,00
1103 11 10 500	01	147,00
1103 11 10 900	01	139,00
1103 11 90 100	01	99,00
1103 11 90 900	—	—

(¹) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutti i paesi terzi,
 - 02 altri paesi terzi,
 - 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
 - 04 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
 - 05 la zona II b),
 - 06 Marocco,
 - 07 Algeria
-

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 10).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1791/90 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 1990
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo (3),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 (5), ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75 della Commissione (6), ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per i cereali si deve tener conto della situazione e delle prospettive d'evoluzione a termine sia per

quanto riguarda le disponibilità di cereali e i loro prezzi sul mercato comunitario, sia per quanto riguarda le possibilità e condizioni di vendita dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre pure garantire al mercato dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi, nonché tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 si devono prendere in considerazione i criteri specifici definiti all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1281/75;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (8),
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

(4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

(5) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

(6) GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

(7) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(8) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 16,

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 1990, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11	5° term. 12	6° term. 1
0709 90 60 000	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 90 000	01	0	0	0	0	0	0	0
1001 90 91 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 000	01	0	0	0	0	0	0	0
1002 00 00 000	01	0	0	0	0	0	0	0
1003 00 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 000	01	0	0	0	0	0	0	0
1004 00 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 10 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 000	01	0	0	0	0	0	0	0
1007 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 110	01	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 120	01	0	0	0	0	0	0	0
1101 00 00 130	01	0	0	0	0	0	0	0
1101 00 00 150	01	0	0	0	0	0	0	0
1101 00 00 170	01	0	0	0	0	0	0	0
1101 00 00 180	01	0	0	0	0	0	0	0
1101 00 00 190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 100	01	0	0	0	0	0	0	0
1102 10 00 200	01	0	0	0	0	0	0	0
1102 10 00 300	01	0	0	0	0	0	0	0
1102 10 00 500	01	0	0	0	0	0	0	0
1102 10 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 100	01	0	0	0	0	0	0	0
1103 11 10 200	01	0	0	0	0	0	0	0
1103 11 10 500	01	0	0	0	0	0	0	0
1103 11 10 900	01	0	0	0	0	0	0	0
1103 11 90 100	01	0	0	0	0	0	0	0
1103 11 90 900	—	—	—	—	—	—	—	—

(*) Per le destinazioni seguenti:

01 tutti i paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 10).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1792/90 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 1990****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo⁽³⁾ le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁵⁾, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁷⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

<i>(ECU/t)</i>	
Codice prodotto	Importo delle restituzioni
1107 10 19 000	50,00
1107 10 99 000	80,00
1107 20 00 000	90,00

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1793/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1990

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁵⁾, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75 della Commissione⁽⁶⁾ ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che, in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per il malto si deve tener conto della situazione e delle prospettive di evoluzione a termine sul mercato mondiale, delle possibilità e delle condizioni di vendita dei cereali interessati e del malto; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre tener conto anche del quantitativo di cereali necessario per la fabbricazione del malto, nonché dell'aspetto economico delle esporta-

zioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁸⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 1990, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(ECU/t)

Codice prodotto	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11	5° term. 12
1107 10 11 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 000	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 000	0	0	0	0	0	0

(ECU/t)

Codice prodotto	6° term. 1	7° term. 2	8° term. 3	9° term. 4	10° term. 5	11° term. 6
1107 10 11 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 000	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 000	0	0	0	0	0	0

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1990

relativa alla fissazione dei criteri di scelta da adottare per gli investimenti riguardanti il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura

(90/342/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che, in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 866/90, i criteri di scelta, fissati conformemente agli orientamenti delle politiche comunitarie, servono a orientare i negoziati relativi ai quadri comunitari di sostegno settoriali al fine di assicurarne la coerenza con le politiche dei mercati agricoli, e a determinare i tipi di investimenti che possono beneficiare in via prioritaria di un concorso del Fondo e quelli che ne sono esclusi;

considerando che, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 867/90 del Consiglio, del 20 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della silvicoltura⁽²⁾, l'azione comune istituita con il regolamento (CEE) n. 866/90 è estesa all'ammodernamento e alla razionalizzazione della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti della silvicoltura;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle strutture agricole e dello sviluppo rurale,

Articolo 1

I criteri di scelta comunitari per la selezione degli investimenti che possono beneficiare del finanziamento comunitario ai sensi del regolamento (CEE) n. 866/90 e (CEE) n. 867/90, figurano nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 7.

ALLEGATO

1. **Priorità e esclusioni concernenti tutti i settori :**

a) È accordata la priorità ai seguenti investimenti :

- investimenti che comportano una quota considerevole di innovazione tecnologica o volti al conseguimento di prodotti nuovi ;
- investimenti che mirano a rendere meno stagionale e aleatoria la fabbricazione dei prodotti trasformati ;
- investimenti che mirano a contenere i costi dei prodotti preparati allo stato fresco o trasformati, tramite una riduzione dei costi intermedi di raccolta o di preparazione commerciale, di trasformazione, condizionamento, immagazzinamento o di commercializzazione ;
- investimenti che comportano un miglioramento delle caratteristiche qualitative o delle condizioni sanitarie per ognuna delle fasi summenzionate e cioè dalla raccolta alla commercializzazione ;

b) sono esclusi i seguenti investimenti :

- investimenti concernenti la fabbricazione di prodotti trasformati per i quali non sia possibile dimostrare l'esistenza di sbocchi di mercato potenzialmente realistici ;
- investimenti concernenti i magazzini frigoriferi di deposito dei prodotti congelati o surgelati, a meno che questi ultimi non siano necessari per il normale funzionamento degli impianti di trasformazione.

2. **Priorità ed esclusioni relative a taluni settori specifici :**2.1. nel settore dei *cereali* :

a) è accordata la priorità agli investimenti effettuati nelle zone di produzione (al di fuori delle aziende) che comportano un miglioramento della qualità del prodotto ;

b) sono esclusi i seguenti investimenti :

- investimenti concernenti l'amido, l'industria molitoria e le malterie ;
- investimenti riguardanti i silos portuali legati alle attività internazionali di scambio ;
- investimenti che riguardano l'alimentazione degli animali salvo per le unità di piccole dimensioni. In tal caso gli investimenti non devono comportare un aumento della capacità di produzione a meno che capacità equivalenti siano abbandonate nella stessa od in altre imprese, a meno che si tratti di investimenti che prevedano una valorizzazione dei sottoprodotti della coltivazione dei cereali o, infine, a meno che la produzione sia destinata all'approvvigionamento locale nei dipartimenti francesi d'oltremare o nelle isole ;

2.2. nel settore *ortofrutticoli* :

a) è accordata la priorità agli investimenti che riguardano :

- la creazione di aste, segnatamente nelle regioni in cui non esiste questo tipo di mercato ;
- la creazione di impianti per la preparazione e il condizionamento di prodotti freschi o surgelati ;
- la creazione di impianti per la preraffreddazione ;
- le attrezzature per la formazione o la diffusione dei prezzi miranti ad assicurare la trasparenza del mercato ;

b) sono esclusi i seguenti investimenti :

- l'aumento della produzione di concentrato di pomodoro e di pomodori pelati a meno che capacità equivalenti siano abbandonate nella stessa impresa o in altre imprese ;
- investimenti che riguardano l'incremento della capacità di produzione, di pesche sciroppate o di pere sciroppate, a meno che capacità equivalenti siano abbandonate nella stessa impresa o in altre imprese ;

2.3. nel settore del *latte di vacca e dei prodotti da esso derivati* :

a) è accordata la priorità agli investimenti che riguardano la produzione di prodotti freschi e di specialità di formaggio ;

b) sono esclusi i seguenti investimenti :

- investimenti che riguardano il trattamento termico del latte liquido per la conservazione di lunga durata — fatta eccezione per Grecia, Spagna, dipartimenti francesi d'oltremare, Corsica, Mezzogiorno e Sardegna, Portogallo ;
- investimenti che comportano un incremento della capacità di utilizzazione del latte a meno che capacità equivalenti siano abbandonate nella stessa impresa o in altre imprese o a meno che sia possibile dimostrare l'esistenza di sbocchi supplementari per prodotti con valore aggiunto elevato ; in ogni caso, le capacità non potranno oltrepassare le quantità a disposizione dell'unità di trasformazione nel quadro del sistema delle quote ;

- investimenti che riguardano i seguenti prodotti: burro (fatta eccezione per gli investimenti effettuati nei dipartimenti francesi d'oltremare), polvere di siero, latte in polvere, « butteroil », lattosio, caseina, caseinati e altri prodotti che comportano spese del FEAOG/garanzia non giustificabili tenuto conto della situazione del mercato;
- 2.4. nel settore del *lino e della canapa*, è accordata la priorità ai seguenti investimenti:
- investimenti che riguardano il miglioramento della presentazione della paglia di lino per la sfibratura;
 - investimenti che riguardano il miglioramento della presentazione delle fibre destinate alla trasformazione;
- 2.5. nel settore dei *semi oleosi, proteine vegetali e piante foraggere*:
- a) sono esclusi tutti gli investimenti eccettuati quelli realizzati nelle unità di piccole dimensioni ed a condizione che:
- non comportino un aumento della capacità di produzione, a meno che capacità equivalenti siano abbandonate nella stessa o in altre imprese;
 - non siano destinati in proporzione significativa all'essiccazione di polpe di barbabietole;
- b) nei casi previsti alla lettera a) una priorità è accordata ai seguenti investimenti:
- investimenti che riguardano l'alimentazione degli animali, tendenti all'incorporazione diretta di semi oleosi di provenienza comunitaria nella fabbricazione degli alimenti composti per animali;
 - investimenti che riguardano l'alimentazione degli animali e che comportano una riduzione del fabbisogno energetico delle industrie di essiccazione e di disidratazione;
 - investimenti che riguardano l'alimentazione degli animali e più particolarmente piselli, fave, fave e lupini;
- 2.6. nel settore delle *olive*:
- a) è accordata la priorità agli investimenti che riguardano la trasformazione o la commercializzazione delle olive da tavola e che hanno per obiettivo il miglioramento della qualità dei prodotti;
- b) sono esclusi i seguenti investimenti:
- investimenti che comportano un incremento della produzione totale degli oleifici — a meno che produzioni equivalenti siano abbandonate nella medesima azienda o in altre aziende;
 - investimenti relativi all'estrazione dell'olio da pannelli o alla sua raffinazione;
- 2.7. nel settore delle *patate*:
- a) è accordata la priorità agli investimenti che riguardano il miglioramento qualitativo dei prodotti in particolare per gli impianti di stoccaggio, smistamento e condizionamento;
- b) sono esclusi gli investimenti che riguardano la fecola;
- 2.8. nel settore dello *zucchero* (ivi compreso l'isoglucosio) è esclusa qualsiasi forma d'investimento, ad eccezione di quelli che prevedono:
- a) la razionalizzazione, senza aumento di capacità, nei territori francesi d'oltremare;
- b) l'utilizzazione della quota prevista dall'atto di adesione del Portogallo (per il continente: 60 000 t di zucchero e 10 000 t di isoglucosio);
- 2.9. nel settore del *tabacco*, sono esclusi i seguenti investimenti:
- investimenti che comportano un incremento della capacità di produzione di varietà orientali;
 - investimenti che non riguardano né il miglioramento della qualità del prodotto né la concentrazione nella fase di trasformazione;
- 2.10. nel settore della *carne e delle uova*:
- a) è accordata la priorità agli investimenti concernenti:
- la creazione di impianti di sezionamento nei macelli, soprattutto nelle regioni di produzione in cui dette attività non vengono esercitate o lo sono saltuariamente;
- b) sono esclusi i seguenti investimenti:
- investimenti che comportano un incremento della capacità di calibratura e di condizionamento delle uova di gallina;
 - investimenti che riguardano i mercati specializzati nella vendita dei suini;
 - investimenti che comportano un incremento della capacità di macellazione di suini, bovini, ovini o pollame — a meno che capacità equivalenti siano abbandonate nella stessa azienda o in altre aziende o se, per i suini, bovini, ovini e per i prodotti avicoli diversi dal pollo, la situazione nella regione di produzione indica un deficit di capacità;
- 2.11. nel settore del *vino*:
- a) è accordata la priorità ai seguenti investimenti:
- investimenti che riguardano i v. q. p. r. d., fatta eccezione per quelli contemplati alla lettera b);
 - investimenti che riguardano l'imbottigliamento e il magazzinaggio dei vini imbottigliati sempreché si tratti di vini da tavola regolarmente venduti sotto il nome di un'unità geografica più limitata rispetto allo Stato membro;

b) sono esclusi i seguenti investimenti :

- investimenti che riguardano gli impianti di distillazione nonché gli impianti di preparazione e di condizionamento di prodotti ottenuti dalla distillazione ;
 - investimenti che prevedono l'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato o no, fatta eccezione per la fabbricazione di succhi di uve ;
 - investimenti che riguardano la raccolta delle uve o la vinificazione per la produzione di vini da tavola che non sono regolarmente venduti sotto il nome di un'unità geografica più limitata rispetto allo Stato membro ;
 - investimenti che riguardano i v. q. p. r. d. il cui prezzo è più elevato del triplo nel caso del vino bianco e di tre volte e mezzo nel caso de vino rosso rispetto al prezzo d'orientamento comunitario dell'anno in cui il beneficiario ha presentato all'organismo competente designato dallo Stato membro la domanda di contributo ;
 - investimenti che prevedono l'attrezzatura tecnica per l'arricchimento dei vini.
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1990

che adegua i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° aprile 1990 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo

(90/343/Euratom, CECA, CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3728/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, secondo comma dell'allegato X,

considerando che, con il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1051/90 del Consiglio⁽³⁾, sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1990 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio;

considerando che nel corso degli ultimi mesi la Commissione ha proceduto a diversi adeguamenti di detti coefficienti correttivi⁽⁴⁾, conformemente all'articolo 13, secondo comma dell'allegato X dello statuto;

considerando che è opportuno adeguare a decorrere dal 1° aprile 1990 taluni di detti coefficienti correttivi, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispon-

dente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

Articolo unico

Con efficacia dal 1° aprile 1990, i coefficienti correttivi, applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio in un paese terzo corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il pagamento di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per il mese che precede la data di efficacia della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1990.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 108 del 28. 4. 1990, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 143 del 6. 6. 1990, pag. 14.

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori
Brasile	45,23
Cile	46,06
Costarica	61,70
Filippine	78,49
Iugoslavia	74,32
Messico	48,17
Perù	192,20
Polonia	8,53
Repubblica dominicana	45,63
Sudan	283,43
Somalia	24,44
Turchia	62,47
Uganda	80,60
Venezuela	60,23
Zambia	86,03

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1990

relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe

(90/344/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1618/90⁽³⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto i),

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori;

considerando che le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 giugno 1990, espresse in carni disossate, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe, i quantitativi disponibili per questi Stati; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti;

considerando che occorre procedere alla fissazione dei quantitativi residui per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° luglio 1990, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 39 100 t;

considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/227/CEE⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 giugno 1990, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

Francia:

— 194,00 t originarie del Botswana;

Regno Unito:

— 566,52 t originarie del Botswana,

— 0,78 t originarie dello Swaziland;

Repubblica federale di Germania:

— 466,50 t originarie del Botswana,

— 49,00 t originarie dello Swaziland;

Paesi Bassi:

— 550,00 t originarie del Botswana.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2377/80, nei primi dieci giorni del mese di luglio 1990 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni disossate:

— Botswana:	12 624,22 t
— Kenia:	142,00 t
— Madagascar:	7 579,00 t
— Swaziland:	2 626,62 t
— Zimbabwe:	9 100,00 t

Articolo 3

Gli Stati membri, ad eccezione del Portogallo, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽²⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 152 del 16. 6. 1990, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU n. L 93 del 6. 4. 1989, pag. 25.